



INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – PROMEMORIA PER LE AUTORITÀ

Versamento di un contributo di solidarietà – ripercussioni per il diritto fiscale, esecutivo, assistenziale e di assicurazioni sociali

In generale

Il contributo di solidarietà è un contributo unico versato, su domanda, alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. È un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita e delle sofferenze inflitte dallo Stato e dalla società e intende, se ancora possibile, contribuire alla sua riparazione.

La legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.233.13) fissa l'importante *principio* secondo cui *il versamento del contributo di solidarietà non potrà essere decurtato in virtù delle vigenti norme fiscali, del diritto in materia di esecuzione e fallimento, di aiuto sociale e di assicurazioni sociali* (art. 4 cpv. 6 LMCCE). Qui appresso sono illustrati alcuni aspetti inerenti al diritto fiscale, esecutivo, assistenziale e in materia di assicurazioni sociali.

Situazione in termini di diritto fiscale

La legge prevede che il contributo di solidarietà è fiscalmente *parificato* ai *versamenti a titolo di riparazione morale¹*, esenti da imposta (art. 4 cpv. 6 lett. a LMCCE). Esso *non* è dunque *considerato nel calcolo dell'imposta sul reddito*.

Il contributo è invece considerato per l'imposta sul patrimonio, perlomeno se è ancora in parte o integralmente disponibile al termine dell'anno in cui è stato versato. Questa tassa dovrebbe tuttavia essere poco rilevante, in quanto da un lato i Cantoni prevedono comunque limiti di franchigia in materia patrimoniale (le vittime senza patrimonio o con un patrimonio esiguo non sono quindi soggette ad alcuna tassa patrimoniale) e, dall'altro, nel caso delle vittime più benestanti la quota della tassa patrimoniale risultante dal contributo di solidarietà è contenuta.

Situazione in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento

Il contributo di solidarietà è parificato alle indennità a titolo di riparazione morale² anche in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento (art. 4 cpv. 6 lett. b LMCCE). In caso di procedimento esecutivo è pertanto *impignorabile* e resta in ogni caso alla vittima.

¹ Cfr. articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14).

² Cfr. articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).



Sono impignorabili anche le cose, ad esempio beni mobili, risparmi o titoli, acquisite con il contributo di solidarietà. Questo vale tuttavia soltanto se all'ufficio d'esecuzione può essere dimostrato in maniera credibile dal punto di vista cronologico e degli importi in questione che gli oggetti, i risparmi o i titoli in questione sono stati acquisiti con risorse provenienti dal contributo di solidarietà. Consigliamo pertanto alle vittime di aprire un conto apposito per il contributo di solidarietà e di conservare tutte le ricevute degli acquisti effettuati con esso.

Situazione in termini di diritto assistenziale

Il versamento del contributo di solidarietà non può essere considerato nel calcolo (rideterminazione o revisione) delle prestazioni di aiuto sociale, ossia *non può comportare una riduzione di tali prestazioni* (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE).

Situazione in termini di diritto in materia di assicurazioni sociali

In linea di principio il versamento del contributo di solidarietà *non* può nemmeno *comportare una riduzione delle prestazioni complementari* (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE)³. Nel calcolo di queste prestazioni non può essere computato quale reddito.

È tuttavia fatto salvo l'articolo 11 capoverso 1 lettere b e c LPC (cfr. art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE). Ciò significa che nel calcolo della prestazione complementare un *eventuale interesse successivo risultante dal contributo di solidarietà* è computato quale reddito. Alla luce dell'attuale situazione dei tassi d'interesse vicini allo zero, questo reddito non dovrebbe avere alcun effetto degno di nota sul calcolo della prestazione complementare.

Il contributo di solidarietà è infine considerato nel calcolo del patrimonio computabile, determinante per il calcolo della prestazione complementare. Anche in questo caso sono nondimeno previsti limiti di franchigia (CHF 37 500.—per le persone sole e CHF 60 000.—per i coniugi). Inoltre, dopo la deduzione della franchigia soltanto una parte della sostanza netta (la cosiddetta erosione della sostanza) confluisce nel calcolo della prestazione complementare (ossia un decimo della sostanza netta, anche se i Cantoni possono aumentare questo importo di un quinto al massimo per le persone che vivono in un istituto).

Informazioni:

In caso di dubbi o difficoltà con le autorità è possibile rivolgersi al settore MCSA dell'Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel.: 058 462 42 84, sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch.

³ Cfr. legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30).